Sent. 44/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di opposizione ex art. 135 c.g.c., iscritto al n. 4017 del registro di segreteria,

ad istanza di:

- Giuseppe Lombardozzi (LMBGPP46R04E335V), nato a Isernia il 4/10/1946, ivi residente alla Via Leonardo da Vinci n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Russo (pec: agostino.russo@ordineavvocatipescarapec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Pescara, alla via Campania n. 28;

- Giovancarmine Mancini (MNCGNC64L31E335N), nato a Isernia il 31/07/1964 ed ivi residente alla Via Giovanni XXIII n. 89, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giovanni Petrarca (pec: avvocatogiovannipetrarca@pec.it) e dall'avv. Fabio D'Agnone (pec: fabio.dagnone@pecavvocatiisernia.it),

elettivamente domiciliato ai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata;

- Cosmo Bottiglieri (BTTCSM74P27E335Z), nato a Isernia il 27/09/1974 ed ivi residente in Via Caravaggio n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giammaria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero Sannitico (IS), Via Roma, 114 (pec: avvroberto.giammaria@pecavvocatiisernia.it);

avverso

il decreto n. 02/2025 di questa Sezione, depositato in data 9 maggio 2025.

Visti il ricorso introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il sostituto procuratore generale dott. Roberto Formisani e gli avvocati Agostino Russo, Fabio D'Agnone e Roberto Giammaria, rispettivamente per i ricorrenti Lombardozzi, Mancini e Bottiglieri.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Premessa.

Con decreto n. 2/2025 depositato in data 9 maggio 2025, emanato dal giudice monocratico presso questa Sezione giurisdizionale, gli odierni ricorrenti, sigg. Giuseppe Lombardozzi, Cosmo Bottiglieri e Giovancarmine Mancini sono stati – unitamente ad altri amministratori comunali – condannati al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 148, co 4 del Testo unico degli enti locali

(d. lgs. 18/8/2000, n. 267, d'ora in poi TUEL) e s.m.i. in favore del Comune di Isernia, fissata rispettivamente nell'importo di € 7.182,00, di € 2.077,65 e di € 1.455,44.

Detta sanzione è stata loro comminata, ex artt. 133 e 134 c.g.c., per aver concorso, con condotte connotate da colpa grave, nella loro qualità di presidente del Consiglio comunale del Comune di Isernia il sig. Lombardozzi, di consiglieri comunali di opposizione i sigg. Mancini e Bottiglieri, alla mancata realizzazione del sistema integrato dei controlli interni in riferimento al periodo 2017-2019, nonostante i plurimi rilievi espressi sul punto dalla Sezione regionale di controllo di questa Corte con le seguenti deliberazioni, emesse in sede di verifica dello stato di funzionamento del predetto sistema a norma dell'art. 148, co. 1 del TUEL:

a) deliberazione n. 93/2019/PRSP riferita all'anno 2017, inviata con nota prot. n. 2066 al Comune, da questi ricevuta il 18/7/2019 (doc. 4 allegato dalla Procura al ricorso introduttivo);

b) deliberazione n. 57/2020/PRSP riferita all'anno 2018, inviata con nota prot. n. 1377 al Comune, da questi ricevuta il 3/8/2020 (doc. 5 allegato dalla Procura al ricorso introduttivo);

c) deliberazione n. 78/2021/PRSP riferita all'anno 2019, inviata con nota prot. n. 2200 al Comune, da questi ricevuta il 13/10/2021 (doc. 6 allegato dalla Procura al ricorso introduttivo).

In sintesi, e per quanto qui occupa, il magistrato designato con il citato decreto, in accoglimento della prospettazione dell'organo requirente, ha ritenuto responsabile della omessa adozione di misure

di contrasto alle criticità segnalate dalla Sezione di controllo in ordine ai controlli interni da parte del Comune di Isernia, il Consiglio comunale in virtù delle disposizioni legislative e statuarie di riferimento: tale organo, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente, tenuto ad adottare i regolamenti (art. 42.2, lett. a, TUEL) tra cui quello in materia di controlli interni, e perciò anche i consiglieri comunali avrebbero dovuto diligentemente attivarsi per dare seguito e soluzione alle criticità mosse e alle numerose sollecitazioni provenienti dalla Sezione regionale di controllo. Ne sarebbe scaturita una grave e colposa omissione del Consiglio comunale non avendo i suoi componenti presentato interrogazioni o mozioni o sollevato contestazioni di sorta finalizzate a stimolare gli altri organi di governo a risolvere le lacune segnalate dalla Corte dei conti o, per lo meno, a chiedere conto delle disfunzioni dalla stessa accertate.

Le condotte serbate dai resistenti sono state ritenute, in definitiva, antigiuridiche perché "*poco avvedute, inefficienti, disattente quanto opache riflettendosi sulla cattiva gestione dell'amministrazione comunale e testimoniando quell'abdicazione ai propri doveri giuridici e agli obblighi di servizio istituzionali che invece su costoro incombevano, nella qualità rispettivamente rivestita, inclusi quelli di indirizzare, controllare e vigilare sull'operato dei soggetti che sono chiamati ad attuare le scelte deliberate dall'amministrazione (art. 107, co. 1, TUEL)*".

In data 15 maggio 2025 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha notificato il citato decreto n. 2/2025 nel domicilio

eletto agli odierni ricorrenti i quali, nel termine previsto dal comma 1 dell'art. 135 del c.g.c., hanno presentato rituale ricorso in opposizione al collegio avverso detto decreto, cui è seguito il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione in data odierna.

2. – I motivi dei ricorrenti.

2.1. – Il sig. Giuseppe Lombardozzi, come sopra patrocinato, in qualità di presidente del Consiglio comunale, ha ribadito l'eccezione d'inammissibilità della domanda proposta in prima istanza attesa la sua genericità, non avendo la Procura specificato la condotta commissiva o omissiva tenuta dal resistente foriera di responsabilità. Da ciò deriverebbe la nullità, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, del provvedimento impugnato, il quale non avrebbe evidenziato a sua volta, in maniera chiara quali sarebbero state le iniziative che il presidente del Consiglio comunale avrebbe dovuto assumere o avrebbe omesso rispetto ai mancati controlli interni contestati attesa, peraltro, la sua posizione di terzietà anche rispetto agli altri consiglieri, alla luce della quale non avrebbe «*in alcun modo potuto "stimolare gli altri organi di governo verso l'adempimento delle raccomandazioni della sezione regionale di controllo, e/o quantomeno a chiedere conto delle disfunzioni accertate da quest'ultima Sezione*"».

Nel merito, ha nuovamente dedotto l'infondatezza della pretesa in quanto priva di adeguato ed esplicito sostegno probatorio con riferimento sia all'elemento oggettivo che soggettivo (né per dolo che per colpa grave), deducendo la mancata prova dell'avvenuta notifica

e/o conoscenza da parte del prevenuto dei rilievi sollevati dalla Sezione di controllo e che in difetto di contestazione di una responsabilità specifica l'imputazione dell'assenza o inadeguatezza dei controlli interni non può assurgere a responsabilità oggettiva (ha citato al riguardo Sezione giur. Sicilia, sent. n. 438/2020). Né si comprende come il presidente del Consiglio comunale avrebbe potuto "*stimolare o pungolare ed adottare… quell'auspicata, quanto esigibile, implementazione ed efficace aggiornamento del sistema dei controlli*", alla luce delle prerogative che la legge gli attribuisce (in particolare, ex art. 39 TUEL).

Ha, infine, riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione sanzionatoria essendo decorso oltre un quinquennio tra la data dei presunti illeciti (risalenti agli anni 2017/2019) e quella di notifica del ricorso (27/3/2024).

Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

2.2. – Il consigliere comunale Giovancarmine Mancini, come in epigrafe rappresentato e difeso, nel merito ha ribadito le difese già espresse davanti al giudice monocratico, e cioè che quale consigliere di opposizione, pur non avendo alcun potere di indirizzare l'operato dell'amministrazione comunale, aveva comunque fatto il possibile per risolvere la problematica secondo le proprie attribuzioni firmando una specifica richiesta di convocazione del Consiglio comunale.

Assume che detta deduzione è stata obliterata nel decreto qui opposto, «*con motivazione carente ed a tratti contraddittoria siccome inficiata anche da travisamenti di situazioni di fatto (uno fra tutti il nome*

dell'odierno opponente)», confuso con quello dell'altro consigliere Mancini (Giampiero). Anzi, è stata ritenuta la colpa grave nonostante gli elementi portati a discolpa. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento gravato è "*contraddittoria ed a tratti assente in relazione alla posizione dell'odierno opponente al quale certamente non è addebitabile la colpa grave per come declinata dal primo giudice…*".

Ha quindi ricostruito nuovamente il contesto normativo di riferimento (anche interno all'Ente civico), richiamando il principio di separazione delle funzioni tra gli organi esecutivi (sindaco e giunta) e l'organo di normazione (Consiglio comunale), per inferirne l'esclusiva competenza dei primi, unitamente agli organi burocratici, in materia di controlli interni e di proposizione al Consiglio dell'adozione del relativo regolamento, di cui peraltro il segretario generale, con nota prot. 3428/2019 (in atti), ne segnalava la perfetta conformità alla legge vigente e la non necessità di una sua revisione.

Inoltre, una competenza specifica in materia di controlli interni nemmeno può desumersi dalla sua partecipazione alla IV Commissione consiliare, perché si occupava di altre materie (Affari Generali - Gestione Personale - Affari Sociali - SUAP - Turismo - Politiche Giovanili - Commercio Artigianato - Agricoltura e Imprenditoria - Pari Opportunità). Andrebbe anche considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del regolamento (allegato) per il funzionamento del Consiglio comunale, l'assegnazione alle singole commissioni delle proposte di provvedimento o dei vari argomenti competeva al sindaco o agli assessori delegati; e che la competenza in

ordine all'esecuzione dei controlli interni appartiene agli organi burocratici individuati dallo stesso regolamento (cfr. l'art. 2), di cui, come detto, il segretario stesso – figura peraltro preminente del sistema dei controlli – ne attestava la conformità a legge.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, comprensive di rimborso forfettario, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

2.3. – Il sig. Cosmo Bottiglieri – anch'egli consigliere comunale di opposizione – come sopra patrocinato, ha contestato la decisione avversata, nella misura in cui ha accolto la generica censura della Procura che non ha tenuto conto delle diverse funzioni e dei diversi ruoli attribuiti dalla legge al sindaco, alla giunta comunale, ai singoli assessori e ai consiglieri comunali, specie di minoranza, i quali non avevano alcun potere di modifica del regolamento di disciplina del sistema dei controlli interni.

Ha messo in luce, inoltre, di avere presentato, con nota acquisita al prot. comunale n. 45366 del 10/12/2020, insieme agli altri consiglieri di minoranza, la convocazione del Consiglio comunale per assumere, tra l'altro, "*… 6) Determinazioni e provvedimenti assunti in seguito alla delibera N. 57/2020 della Corte dei Conti*"; e che con conseguente deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29/12/2020, il sindaco di Isernia, si è limitato a riferire che "*… il Segretario ha preso tutti i controlli interni, ha esaminato le criticità che la Corte dei Conti ha rilevato e sta facendo una proposta articolata alla Corte dei Conti per superare le criticità che ha evidenziato nella delibera. Il titolare di questa azione è proprio il*

Segretario Generale che è il referente per la Corte dei Conti, quindi lui sta preparando questa relazione, sinceramente non l'ho letta, quindi aspettiamo la conclusione, sperando che dia il proprio parere su questa proposta".

Dunque, ha concluso per l'insussistenza della contestata responsabilità, la quale non potrebbe nemmeno discendere, come pure sembrerebbe fare la Procura, dall'appartenenza alla 2^ Commissione consiliare, non avente alcuna competenza in materia contabile e finanziaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori.

3. – L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha contestato le eccezioni anche pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei ricorrenti, sottolineando che le deliberazioni della Sezione regionale di controllo erano state pubblicate sul sito dell'ente nella parte dedicata alla *Amministrazione trasparente* e inviate in due casi su tre a tutti i consiglieri. Ha concluso come da verbale in atti.

L'avvocato Russo per il ricorrente sig. Lombardozzi ha ribadito le proprie argomentazioni sia pregiudiziali che di merito, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Per il ricorrente sig. Mancini l'avv. D'Agnone ha ribadito le eccezioni di nullità della domanda e di prescrizione in merito alle quali il decreto impugnato è generico assumendo una responsabilità oggettiva dei consiglieri. Conclude come da atto scritto.

L'avv. Giammaria per il sig. Bottiglieri in merito all'inadeguatezza dei controlli ha evidenziato che può esservi la responsabilità del

sindaco (e/o dell'assessore delegato), che può adottare atti di indirizzo nei confronti dei dirigenti, chiedere loro di applicare il regolamento e di modificarlo se non adeguato, ricordando che tra il Consiglio e il sindaco c'è un rapporto di fiducia. Conclude come da ricorso.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

4. – L'esame dell'eccezione preliminare di nullità.

Va, in primo luogo respinta in quanto infondata l'eccezione di nullità – che si converte in motivo di impugnazione – sollevata dalla difesa del sig. Lombardozzi, del decreto opposto per non essersi espresso sulla eccezione d'inammissibilità della domanda a causa della sua genericità.

Dall'impianto accusatorio ben si evince che l'oggetto della contestazione è incentrato sull'assenza di qualsivoglia iniziativa, discendente dalle prerogative assegnate ai consiglieri comunali dalla legge (e dalle fonti normative interne), e sulle *gravi omissioni* da essi perpetrate in relazione alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo appannaggio del Consiglio comunale, quale fattore causale antecedente rispetto alla mancata attuazione dei controlli interni negli anni considerati. Tanto, anche in riferimento alla posizione del presidente del Consiglio comunale, equiparata a tal fine a quella degli altri consiglieri.

5. – L'esame del merito.

Nel merito, colgono invece nel segno le doglianze opposte dai ricorrenti al decreto n. 2/2025.

In via preliminare va premesso che non può dirsi sussistente, a

carico dei singoli consiglieri comunali o provinciali, un dovere giuridico di attivarsi in merito a tutte le competenze intestate all'organo rappresentativo dalla legge (previste in massima parte dall'art. 42 del TUEL, e da altre disposizioni di legge).

È vero che i consiglieri, a mente dell'art. 43 del TUEL, hanno diritto di iniziativa praticamente su ogni questione di competenza del Consiglio, potendone chiedere la convocazione o semplicemente segnalare agli uffici, al sindaco e alla giunta l'obbligatorietà circa l'adozione di determinati provvedimenti, presentare interrogazioni e mozioni.

Tuttavia, tali attribuzioni non implicano *tout court* la responsabilità dei singoli consiglieri per la mancata adozione di tutti gli atti che rientrano nella competenza dell'organo consiliare.

La volontà dell'assise consiliare si esprime attraverso deliberazioni collegiali che presuppongono un preciso iter formativo, con una competenza propositiva che spetta:
- al sindaco (ex art. 50) e alla giunta (ex art. 48) o ai singoli assessori per le materie ad essi delegate (cfr. gli artt. 42, comma 3, 43, comma 3, 46, comma 3 del TUEL e 39, comma 1 dello Statuto comunale vigente *ratione temporis* nel Comune di Isernia).

Sul punto, è significativo osservare che persino l'approvazione degli atti vitali per la vita politica e amministrativa dell'ente, la cui mancata adozione ne segnerebbe la paralisi e la conseguente attivazione degli eccezionali strumenti rimediali e sostitutivi previsti dalla legge (v. art. 141, comma 2 del TUEL), deve essere proposta al Consiglio dallo stesso

sindaco unitamente all'organo esecutivo (cfr. gli artt. 151, co. 6, 174, co. 1 e 231 del TUEL riguardo agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto, cui è allegata una relazione della giunta; l'art. 42, co. 2/b in merito agli atti di programmazione delle opere pubbliche; l'art. 172 circa la deliberazione di giunta delle aliquote di tributi e tariffe dei servizi, l'art. 193 in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio).

Ciò significa che i singoli consiglieri, salvo il caso di mancata approvazione per motivi non giustificati o giustificabili di uno specifico argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno, non possono essere considerati giuridicamente responsabili per la mancata adozione dei diversi provvedimenti di competenza consiliare, né tanto meno può ritenersi sussistente in capo ad essi l'obbligo di attivarsi per promuovere la relativa proposta di deliberazione in sostituzione dei soggetti eventualmente inadempienti.

In altri termini, l'art. 43 del TUEL attribuisce ai consiglieri certamente un'ampia facoltà di iniziativa e di impulso la quale, tuttavia, non può essere intesa nel senso auspicato dalla pubblica accusa né tanto meno può ritenersi inclusiva del dovere (giuridico) di attivarsi per acquisire notizie o informazioni (anche utilizzando fonti aperte) da cui evincere eventualmente singole e specifiche fattispecie omissive.

Applicando queste coordinate al caso di specie, e alla luce della norma di cui all'art. 148, comma 4, in combinato disposto con il comma 1 del TUEL, i quali prevedono che, in caso di accertata *assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie* inerenti al sistema dei

controlli interni da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, possa essere irrogata una sanzione agli *amministratori responsabili*, non ritiene il collegio che gli odierni ricorrenti possano essere ritenuti responsabili per la mancata approvazione del relativo regolamento o per non avere equipaggiato l'ente di un regolamento adeguato a consentire l'esercizio delle varie tipologie di controllo previste dalla legge.

In primo luogo, nel caso di specie, il Comune di Isernia era dotato, all'epoca dei fatti di causa, di un regolamento di disciplina dei controlli interni, essendo stato approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 6 del 26/02/2013.

In secondo luogo, tale regolamento era stato dichiarato, dal segretario generale, con nota prot. 3428 del 25/01/2019 (in atti), conforme alla legge vigente e suscettibile di revisione solo per limitati profili. Tale nota – si osservi – è persino antecedente all'inoltro al Comune della deliberazione n. 93/2019/PRSP – riferita all'anno 2017 (la prima delle tre qui in discussione) – ricevuta dall'Ente il 18/7/2019.

Ancora, dagli atti di causa emerge che le tre citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo molisana della Corte dei conti siano state inviate esclusivamente ad un indirizzo di pec del Comune (comuneisernia@pec.it: cfr. doc. 4, 5 e 6 della produzione attorea a supporto della domanda originaria); non vi è, quindi, evidenza, nonostante la corposa documentazione processuale, che esse siano state *effettivamente* trasmesse, anche mediante note interne di smistamento della corrispondenza, agli odierni ricorrenti e persino al

presidente del Consiglio comunale, cui avrebbero dovuto essere puntualmente inviate essendo le deliberazioni della magistratura contabile istituzionalmente indirizzate all'organo rappresentativo, che si riunisce previa convocazione del suo presidente.

Tali considerazioni, legate alla natura delle funzioni loro intestate (vale a dire di presidente del Consiglio comunale e di consiglieri di opposizione) sarebbero già sufficienti per escludere sia l'elemento oggettivo che soggettivo della responsabilità contestata agli odierni ricorrenti.

A tanto, va soggiunto che:

- i Consiglieri Mancini e Bottiglieri, nella veduta qualità, avevano presentato il 10/12/2020 una richiesta di convocazione (acclarata al prot. comunale n. 45366 in pari data) del Consiglio comunale proprio sullo specifico punto dei controlli interni, con particolare riferimento alla delibera n. 57/2020 della Corte dei conti (relativa all'anno 2018), in tal guisa dimostrando di avere comunque chiesto chiarimenti sulla particolare questione, sollecitando l'Amministrazione in carica e i dirigenti dell'Ente ad affrontarla;

- nella specifica seduta consiliare all'uopo tenutasi (cfr. la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29/12/2020, dedicata alle interrogazioni richieste con la succitata nota prot. n. 45366/2020), il sindaco di Isernia assicurava l'intera assise consiliare (perciò anche il presidente del Consiglio) che la questione era stata presa in carico ed affidata al "*Segretario Generale che ha avuto l'incarico di approfondire, se guardate la delibera della Corte dei conti, alla fine chiede al Comune quale*

siano le proposte per superare le criticità che loro hanno evidenziato, quindi noi dobbiamo riferire e su questo il segretario generale ha già scritto diverse pagine, ha avuto l'incarico di approfondire la problematica e sta predisponendo, che è in via di stesura, quindi siamo a buon punto, una dettagliata relazione" (cfr. anche quanto sul punto messo in luce dal ricorrente Bottiglieri nel sup. par. 2.3);

- come messo in luce dai ricorrenti, l'art. 13 comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, prevedeva che l'assegnazione alle singole commissioni delle proposte di provvedimento o dei vari argomenti competesse al sindaco o agli assessori delegati.

Riguardo alla specifica posizione del presidente del Consiglio comunale, non si vede quale funzione propositiva e di impulso egli avrebbe dovuto esercitare, alla luce del suo compito istituzionale volto ad assicurare, quale organo *super partes*, il corretto funzionamento dell'organo consiliare e l'organizzazione dei lavori, di programmazione delle adunanze e di convocazione del Consiglio stabilendone l'ordine del giorno. Anzi, in tale ruolo, risulta che il sig. Lombardozzi ha convocato il Consiglio a seguito della veduta interrogazione presentata dal gruppo di minoranza in merito alla mancata attuazione dei controlli interni. Né tanto meno gli è stato contestato di avere omesso di convocare l'assise consiliare per prendere atto delle citate pronunce della magistratura contabile (questione su cui l'incolpato ha rappresentato, con affermazione non smentita, come detto, dagli atti, di non averle ricevute affatto).

Alla luce delle superiori considerazioni, nessuna responsabilità può essere addebitata al presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri odierni ricorrenti, in merito alla mancata attuazione dei controlli interni nel Comune di Isernia nel triennio 2017-2019.

Per l'effetto, *in parte qua* il decreto n. 2/2025 va riformato e gli stessi vanno assolti dalla contestazione di responsabilità amministrativa elevata a loro carico.

Sono assorbite le ulteriori questioni in applicazione del principio della "*ragione più liquida*".

6. – Conclusioni.

La responsabilità sanzionatoria di cui all'art. 148, comma 4 del TUEL non determina una responsabilità di posizione o oggettiva degli amministratori comunali (o provinciali).

Il comportamento degli odierni ricorrenti non è censurabile poiché: *i)* il regolamento dei controlli interni vigente presso il Comune di Isernia, approvato con la deliberazione del commissario straordinario n. 6 del 26/02/2013, era dichiarato conforme a legge dal segretario generale; *ii)* i consiglieri Bottiglieri e Mancini avevano presentato un'interrogazione sul punto al presidente del Consiglio comunale, il quale correttamente aveva iscritto la questione nella seduta del 29/12/2020; *iii)* in tale seduta il sindaco aveva assicurato i consiglieri della presa in carico e della prossima risoluzione della problematica; *iv)* il presidente del Consiglio comunale svolge un ruolo di terzietà e non gli è stata contestata alcuna omissione in merito alla mancata convocazione del Consiglio per prendere atto delle deliberazioni della

magistratura contabile (di cui ne deduce, in ogni caso, la mancata ricezione e/o conoscenza).

Sulla base delle vedute argomentazioni, i ricorrenti vanno ritenuti esenti da colpe, per difetto dei citati elementi costitutivi della contestata responsabilità in riferimento alle vedute condotte.

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.g.c., va disposta, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, la liquidazione delle spese legali per entrambe le fasi del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai parametri dettati dal d.m. 10/03/2014, n. 55, e ss. mm. ii.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità sanzionatoria iscritto al n. 4017 del registro di Segreteria, accoglie il ricorso dei sigg. Giuseppe Lombardozzi, Giovancarmine Mancini e Cosmo Bottiglieri, in epigrafe generalizzati e, per l'effetto riforma, *in parte qua* il decreto n. 2/2025 e li assolve dalla contestazione di responsabilità amministrativa elevata a loro carico.

Liquida, con oneri a carico del Comune di Isernia, il compenso per la difesa dei ricorrenti, per entrambi le fasi del giudizio, nella misura di € 2.474,00 per il sig. Lombardozzi, di € 1.460,00 per il sig. Bottiglieri e di € 1.460,00 per il sig. Mancini, da distrarsi per quest'ultimo in favore dei suoi procuratori dichiaratosi antistatari; a detti importi vanno aggiunte le spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 10 luglio

2025.

Il relatore - estensore	Il Presidente
Marcello Iacubino	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 17 luglio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*